

STATUTO DELLA FEDERAZIONE

"Le Strade di San Nicola"

Articolo 1: Costituzione

E' costituita la Federazione denominata "Le Strade di San Nicola".

Essa è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2: Sede

L'Associazione ha sede in Bari, al Corso Cavour 184.

Articolo 3: Oggetto Sociale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di promozione e organizzazione dell'evento natalizio di solidarietà denominato "Le Strade di San Nicola" e di ogni altro evento o progetto di solidarietà nell'ambito dell'assistenza ai malati oncologici, dell'assistenza ai bambini o adulti malati, dell'assistenza e aiuto a bambini o adulti bisognosi, della sicurezza stradale, dei progetti di solidarietà ai paesi del terzo mondo, dei progetti di ricerca scientifica, dell'assistenza psico sociale, dello sport come mezzo di recupero socio educativo e di tutte quelle che possono essere problematiche sociali importanti.

A tal fine la Federazione potrà:

- organizzare manifestazioni artistiche, spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti utili alla realizzazione dello scopo sociale;
- promuovere, inoltre, queste ed altre iniziative sociali che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

2. La Federazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il Patrimonio della Federazione è costituito dalla quota di iscrizione e dalle quote associative annuali, da elargizioni o contributi che pervengono all'associazione da parte dei soci, di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti la Federazione dispone delle seguenti entrate:

- a) il versamento delle quote di iscrizione e delle quote associative annuali;
- b) gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l'ammontare della quota di iscrizione e della quota annuale.

4. L'adesione alla Federazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua e di quella di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti alla Federazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qual-

siasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Federazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

7. I membri aderenti che non dovessero riuscire a raggiungere la cifra in questione, possono richiedere al consiglio direttivo di entrare a far parte della Federazione pur versando una quota di iscrizione inferiore (non meno di 3/4 della cifra totale), motivandone le ragioni.

In questo caso, però, la quota annuale per l'anno successivo dovrà essere versata per intero.

Articolo 5: Soci della Federazione

1. L'iscrizione alla Federazione è libera. Possono aderirvi i soggetti associativi, cooperativi, di promozione sociale, culturale, artistica disciplinati dall'ordinamento vigente ed operanti nella città di Bari o nel territorio regionale.

2. L'adesione è subordinata al versamento della quota di iscrizione nelle casse della Federazione, che potrà essere versata alla Federazione anche da un soggetto terzo purché nella causale del versamento sia espressamente riportata la specifica motivazione della devoluzione ed il soggetto in vece del quale si sia proceduto al conferimento dell'ammontare della quota associativa.

3. L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

4. L'adesione alla Federazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Federazione.

5. Chi intende aderire alla Federazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Federazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

6. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

7. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi alla Federazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Federazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata entro 15 giorni dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 6: Organi della Federazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli aderenti alla Federazione
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Vice Presidente
- e. il Segretario
- f. il Tesoriere
- g. il Comitato finanziatore

2. L'elezione degli Organi della Federazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 7: Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Federazione, per mezzo dei loro legali rappresentanti o di persone espressamente delegate a parteciparvi, ed è l'organo sovrano della Federazione stessa.

2. Essa:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Federazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Federazione;
- e) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Federazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti dei Soci o della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

4. La convocazione è fatta mediante affissione nella sede sociale dell'avviso di convocazione e via email con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie

da trattare.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

7. Ogni aderente alla Federazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposita in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

8. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Federazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza di entrambi da qualsiasi altro aderente alla Federazione designato dall'Assemblea.

Articolo 8: Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a sette consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e scelti tra i rappresentanti legali dei vari membri integrabili per cooptazione.

2. I consiglieri sono scelti tra i Soci, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea successiva, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche della Federazione.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Federazione. In particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo

gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il

compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b) la predisposizione e l'organizzazione dell'evento natalizio "Le Strade di San Nicola" e di ogni altro evento che caratterizza l'attività della Federazione;

c) la nomina del Vice Presidente, da scegliersi tra i Consiglieri;

d) la nomina del Segretario, da scegliersi anche tra i non associati;

e) la nomina del Tesoriere, da scegliersi anche tra i non associati;

f) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;

g) la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua mancanza dal Vice Presidente. In assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'espressione di astensione si computa come voto negativo. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

11. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda Euro 50.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 9: Il Presidente

1. Al Presidente della Federazione spetta la rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Federazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. In virtù dell'oggetto della Federazione, il Presidente svolge le funzioni di direzione artistica ed organizzativa dell'evento natalizio di solidarietà "Le Strade di San Nicola" e di tutti gli altri eventi organizzati dalla Federazione.

3. Al Presidente della Federazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Federazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consi-

glio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Federazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

5. Il Presidente, in collaborazione con il Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 10: Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11: Il Segretario del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il buon andamento delle attività associative.

2. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci.

3. Il Tesoriere è l'economista della Federazione ed ha le seguenti funzioni:

a. sovrintendere alla contabilità associativa nonché all'archivio della stessa;

b. provvedere agli acquisti e alle riparazioni e per le spese debitamente autorizzate;

c. compilare gli inventari delle attività e dei materiali;

d. tenere in custodia i beni della Federazione;

e. controllare i versamenti annuali degli associati;

f. predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre alla discussione degli Organi Associativi;

g. predisporre i mandati di pagamento e di incasso della Federazione nonché di tutti gli atti connessi a questa operazione;

h. aggiornare annualmente il Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione del bilancio

i. svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.

4. Il Tesoriere potrà avvalersi di collaboratori a cui conferisce formale delega che deve essere comunicata per la presa d'atto al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente, per comprovati motivi, ha facoltà di ritirare la suddetta delega.

Articolo 12: Libri della Federazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Federazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il

Libro dei Soci.

2. I libri della Federazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dalla Federazione a spese del richiedente.

Articolo 13: Bilancio

1. Gli esercizi della Federazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. I bilanci debbono restare depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Federazione a spese del richiedente.

Articolo 14: Avanzi di gestione

1. Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 15: Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Federazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

Articolo 17: Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 18: Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Firmato: Lorenzo Moretti - Francesco Partipilo - Alessio Branchi Ninni - Donato Pinto - Notaio Salvatore D'Alesio (L.S.)